**CONVENZIONE** **PER LA CONCESSIONE DI ALLACCIO USO ZOOTECNICO**

L’anno ………… il giorno……………… del mese di ………………. in Borbona presso la Sede Municipale in via Vallecine n. 2;

**Fra**

il Comune di Borbona (RI), con sede in via Vallecine n. 2 - C.F N. 00113410575, nella persona del Sig. Maria Antonietta Di Gaspare, nata Rieti (RI) il 18/02/1968, in qualità di Sindaco pro tempore, autorizzata a sottoscrivere la presente convenzione con DGC n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ esecutiva, di seguito denominato “Comune”;

**e**

il Sig. De Amicis Francesco nato a L’Aquila (AQ) il 28/07/1966 - C.F. DMCFNC66L28A345R  in qualità di titolare di azienda agricola sita in Borbona (RI), di seguito denominato “concessionario”;

**Premesso**

- che in data 22/02/2019 prot. 1370 è stata presentata dal Sig De Amicis Francesco in qualità di titolare di azienda agricola sita in Borbona, la domanda di somministrazione del servizio idrico per uso zootecnico, in seguito alla delocalizzazione della stalla per l’allevamento del bestiame in Loc. Fonte Vernoni;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite di sottoscrivere la presente convenzione;

***Tutto ciò premesso,***

***tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue***

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la concessione di una utenza idrica temporanea di tipo zootecnico con esclusione dell’uso idropotabile, all’acquedotto comunale, presso la loc. Fonte Vernoni.

La concessione viene data presso idoneo pozzetto di consegna sito nei pressi della sorgente: le condotte idriche necessarie per l’adduzione della fornitura fino alla stalla delocalizzata, restano a cura e spese della parte, così come le autorizzazioni al transito su fondi di proprietà di terzi, autorizzazioni rispetto alle quali il Comune declina sin d’ora ogni responsabilità e/o competenza.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le normative regionali e nazionali vigenti riguardanti la realizzazione di tali opere.

Il Concessionario si impegna a tenere costantemente adeguato l’impianto di sua competenza per il contenimento dei consumi idrici.

La concessione viene data a fronte del pagamento in base ai consumi effettivi secondo le tariffe vigenti ogni anno.

In caso di morosità, e previa diffida, il comune procederà al distacco entro 30 giorni e la concessione si intenderà revocata.

**Art. 2 – Oneri delle parti**

Le parti convengono sin da ora che sono a carico ed onere del Concessionario la realizzazione dei lavori relativi all’allaccio dell’utenza consistenti in:

* Scavo e messa in opera di pozzetto in cemento 40x40x40 completo di coperchio;
* Istallazione riduttore di pressione;
* Tubo fix per attacco riduttore di pressione;
* Istallazione valvola sfera;
* Istallazione raccordo ferro plastica.

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la vigilanza di personale addetto comunale, ed al termine verranno consegnati all’Ente che ne diverrà proprietario.

**Art. 3 – Responsabilità del concessionario**

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa da parte del Comune.

Il concessionario prende atto che la fornitura ha carattere emergenziale e dichiara di essere pienamente a conoscenza che la fornitura **non può essere destinata all’uso idropotabile,** impegnandosi sin d’ora in tal senso ed esentando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

**Art. 4 – Durata della concessione e recesso del Comune.**

La presente convenzione ha la durata di \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) anni. La stessa sarà rinnovabile per uguale periodo, qualora non venga data formale disdetta a cura della parte che ne abbia motivato interesse con lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza alla sede legale.

E’ in facoltà di ciascuna delle parti recedere dalla presente convenzione dopo il quarto anno dalla data di stipula della stessa, con un preavviso di almeno 6 mesi comunicato formalmente con raccomandata A/R.

Per tutti i casi di revoca o recesso, il concessionario è impegnato a ripristinare, se il Comune lo richiedesse, il ripristino dello stato dei luoghi.

**Art. 5 – Definizione delle controversie**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente Convenzione, sarà deferita alla autorità giudiziaria competente.

Per patto espresso delle parti, per tutte le controversie che dovessero insorgere con il presente contratto esclusivamente ed inderogabilmente competente e’ il foro dove ha sede il Comune.

**Art. 6 – Norme di rinvio e finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le norme di diritto amministrativo e di diritto privato in materia di concessioni-contratto.